



COMUNE di MARMIROLO
Provincia di MANTOVA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 DEL 18/12/2025

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L’ANNO 2026

Il giorno 18/12/2025 alle ore 17:00 presso questa Sede Comunale, è stato convocato il Consiglio Comunale composto dai seguenti Signori:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	BETTEGHELLA ELENA	Presidente	X	
2	BOSCHINI MASSIMILIANO	Consigliere	X	
3	MATTINZIOLI MARCO	Consigliere	X	
4	DELUGI VANNI	Consigliere	X	
5	ALBERTI JESSICA	Consigliere	X	
6	BONARDI NICOLA	Consigliere	X	
7	PIETRIBIASI ELISA	Consigliere	X	
8	SCIRPOLI ANGELA	Consigliere	X	
9	BALLISTA FRANCESCA	Consigliere	X	
10	STANGHELLINI PAOLO	Consigliere	X	
11	GABURRI ROBERTA	Consigliere	X	
12	GELATI ANGELA	Consigliere	X	
13	ZAMBONI FERNANDA	Consigliere	X	

Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97 comma 4, D. Lgs. 267/2000 Il Segretario Comunale, **Dott.ssa Maria Livia Boni.**

Presiede Il Sindaco, **Betteghella Elena.**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione

VISTI:

il D. Lgs. 28/09/1998 nr. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo in una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48 comma 10 Legge 27/12/1997 nr. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della Legge 16/06/1998 nr. 191;

- l'art. 1, commi 142, 143 e 144, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), recanti sostanziali novità nella disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art. I del D.Lgs. n. 360/1998, istitutivo dell'imposta stessa, prevedendo la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. n. 446/97, di disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzione.

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 86 del 29/12/1999 veniva istituita l'addizionale comunale all'IRPEF per il Comune di Marmirolo a decorrere dall'anno 2000;

VISTO il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28/11/2023 il quale dispone:

- All'Articolo 2

"Le aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. sono fissate con criteri di progressività reddituale ed i medesimi scaglioni vigenti per l'I.R.P.E.F., e sono determinate annualmente con apposita deliberazione consiliare";

- All'Articolo 3

"L'addizionale di cui al presente regolamento non è dovuta se il reddito imponibile complessivo, ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, non supera l'importo annualmente determinato con apposita delibera consiliare.

Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione annualmente determinata, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo."

VISTI:

- l'art. 5 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23;*
- l'art. 5 della Legge n. 111 del 09/08/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale);*
- gli art. 1 e 3 dello schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (N. 88) approvato dal Consiglio dei Ministri con decreto il 16/10/2023, in particolare il comma 1 dell'art 1 che indica le nuove aliquote per scaglioni di reddito da impiegare, per l'anno 2024, per il calcolo dell'imposta linda sul reddito delle persone fisiche in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - D.P.R. n. 917 del 1986):*
 - a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;*
 - b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;*
 - c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.*

ATTESO che con la Legge di Bilancio 2025 si è reso strutturale l'accorpamento su tre scaglioni delle aliquote IRPEF e con la manovra di bilancio 2026 viene proposta una riduzione dell'aliquota della fascia intermedia dal 35% al 33% per i soli redditi fino a € 200.000,00.



RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 che testualmente recita: "gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

DATO atto che, in applicazione delle suddette disposizioni, e viste le disponibilità di bilancio del Comune, in particolare considerato:

- le minori previsioni di entrata relative ad alcune voci riferite sia a tagli ai trasferimenti sia minori introiti tra le entrate relative alla gestione dei beni;
 - l'aumento delle spese del personale dovute ai rinnovi contrattuali avvenuti e posti interamente a carico del bilancio comunale;
 - l'aumento delle spese per gli adeguamenti informatici;
 - l'aumento di spese per il sociale;
 - l'aumento delle spese per le manutenzioni;
 - l'aumento delle spese per energia elettrica e gas;
 - l'impossibilità di tagliare ulteriormente i servizi;
- non si ritiene possibile procedere con una riduzione delle aliquote tributarie;

PRESO ATTO che con delibera di Giunta Comunale nr. 155 del 18/11/2028 sono stati approvati gli schemi del bilancio triennale 2026/2028;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 18/11/2025 con la quale sono stati approvati gli schemi della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026/2028 nel quale sono dati indirizzi in materia di determinazione aliquote IMU e addizionale comunale all'IRPEF ai fini della redazione del bilancio 2026-2028⁷ e nella quale, in particolare, veniva espressa la volontà, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, di adeguare per l'anno 2026 le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF (con articolazione delle aliquote in base agli scaglioni di reddito stabiliti dallo Stato per il pagamento dell'IRPEF e secondo criteri di progressività - art. 1, comma 11 D.L. 138/2011 e art. 13, comma 16 D.L. 201/2011) come da tabella allegata:

- Scaglioni di reddito	- Aliquota
- fino a 28.000 euro	- 0,76%
- Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	- 0,78%
- Oltre 50.000 euro	- 0,80%

con una fascia di esenzione per i redditi fino ad € 10.000,00 annui (trattasi di un limite assoluto che non costituisce franchigia e quindi se si supera la fascia di esenzione l'addizionale è dovuta per l'intero reddito con l'aliquota propria dei diversi scaglioni);

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'articolo 1 della Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro i termini previsti;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo nr. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO:

- che per garantire un'efficace azione amministrativa ed il rispetto della norma è comunque necessario procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2026/28 entro i termini previsti



dall'art. 151 del TUEL – D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale;

- che la Legge di bilancio 2026 non è ancora stata approvata;
- che, nelle more dell'approvazione delle Legge di bilancio per l'anno 2026, le previsioni di bilancio e conseguentemente le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e la soglia di esenzione stabilite per l'anno 2026, sono state effettuate in conformità alle norme in corso di validità come peraltro illustrato dettagliatamente nella nota integrativa al bilancio;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto);

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- 1) **di stabilire per l'anno 2026 le aliquote dell'addizionale comunale all' IRPEF con articolazione delle aliquote in base agli scaglioni di reddito stabiliti dallo Stato per il pagamento dell'IRPEF e secondo criteri di progressività (art. 1, comma 11 D.L. 138/2011 e art. 13, comma 16 D.L. 201/2011) come da tabella allegata:**

- Scaglioni di reddito	- Aliquota
- fino a 28.000 euro	- 0,76%
- Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	- 0,78%
- Oltre 50.000 euro	- 0,80%

- 2) **di stabilire per l'anno 2026 una fascia di esenzione dall'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF per i redditi fino ad € 10.000,00 annui (trattasi di un limite assoluto che non costituisce franchigia e quindi se si supera la fascia di esenzione l'addizionale è dovuta per l'intero reddito con l'aliquota propria dei diversi scaglioni);**
- 3) **di dare mandato al responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda agli adempimenti previsti dalla Legge per l'efficacia del presente provvedimento;**

VISTA la suddetta proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnico – contabile, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – D.Lgs. 267/2000;

CON voti Favorevoli n. 9, Contrari n. 4 Astenuti n. nessuno, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare la suindicata deliberazione;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi e palesi;



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**Il Sindaco
Betteghella Elena**

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Livia Boni**
